

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi imposti dal trattato CEE, giacché ha ommesso di adottare e di comunicare alla Commissione, entro il termine prescritto, le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative necessarie per uniformarsi alla direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;
2. condannare la Repubblica ellenica alle spese di causa.

Mezzi e principali argomenti

A norma dell'articolo 189, terzo comma del trattato che istituisce la Comunità economica europea, le direttive vincolano gli Stati membri cui sono dirette per quanto riguarda il risultato da raggiungere. A norma dell'articolo 5, primo comma del trattato, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal trattato o determinati da atti degli organi della Comunità.

Il termine entro il quale gli Stati membri dovevano uniformarsi alla direttiva 84/360/CEE è scaduto il 30 giugno 1987, senza che la Grecia comunicasse alla Commissione i provvedimenti che aveva adottato in proposito. In seguito all'emissione del parere motivato della Commissione, il governo ellenico dichiarava che la legge 1650/86, «per la protezione dell'ambiente», realizza l'adeguamento della normativa greca alla maggior parte delle disposizioni della direttiva 84/360/CEE e che la piena incorporazione della direttiva nell'ordinamento giuridico ellenico sarebbe stata effettuata mediante pubblicazione di un decreto ministeriale. La Commissione ha rilevato dall'esame della legge che questa non contiene apposite norme riguardanti la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, come prescritto dalla direttiva, ma rinvia per l'adozione dei provvedimenti del genere ad un decreto di intesa fra il ministro dell'ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici ed i ministri in proposito competenti. Questo decreto non è stato tuttavia adottato fino ad oggi, nonostante le assicurazioni delle autorità elleniche che si trovava già il 31 gennaio 1989 nella fase della firma da parte dei ministri competenti.

Ricorso della Cosimex GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 16 agosto 1989

(Causa 259/89)

(89/C 238/11)

Il 16 agosto 1989, la società Cosimex GmbH ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un

ricorso contro la Commissione delle Comunità europee. La società è rappresentata in giudizio dall'avvocato dott. Achim von Winterfeld, Hülchrather Str. 4, D-5000 Colonia 1, con domicilio eletto presso l'avvocato dott. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse, L-2010 Lussemburgo.

La ricorrente chiede:

1. l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee del 7 giugno 1989 (IV/32.724 — Moll (Cosimex)/Vichy), contenuta nella lettera della Direzione generale della concorrenza, del 7 giugno 1989, che ha respinto la domanda di cui al reclamo del 13 maggio 1988, di accertare che la Société d'Hygiène Dermatologique di Vichy, F-Asniers, ha violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE, avendo esercitato pressioni sui grossisti francesi e belgi affinché questi non rifornissero la ricorrente di prodotti Vichy, e di imporre alla Société d'Hygiène Dermatologique di Vichy la cessazione di tale infrazione;
2. condannare la convenuta alle spese.

Mezzi e argomenti principali

— Violazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE: la motivazione con cui la Commissione ha respinto il reclamo, e cioè la mancata prova di un accordo sul rifiuto di forniture, è palesemente infondata. La società Vichy pratica all'interno della Comunità un sistema di distribuzione selettiva (vendita al dettaglio in farmacia), in Francia e in Belgio, effettivamente lacunoso e mitigato in Francia a seguito di una decisione giudiziaria. Il rifiuto di forniture e le pressioni esercitate a tal fine si inseriscono in un sistema generale convenzionale, seppur lacunoso, che la società adotta con i propri clienti.

Lo scopo perseguito dal sistema di distribuzione Vichy di riservare alle farmacie la vendita al dettaglio dei prodotti Vichy non è compatibile con l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE. Si tratta di prodotti cosmetici privi di efficacia farmaceutica. Nel mercato tedesco la limitazione della vendita al dettaglio alle farmacie comporta inoltre la conseguenza di allontanare dal mercato i prodotti di mera cosmesi, la cui vendita in farmacia è vietata per legge nella Repubblica federale di Germania.

— Eccesso di potere: la Commissione è incorsa in eccesso di potere essendosi fondata sulle notificazioni, in parte neppure ancora prodotte, dei contratti di vendita della società Vichy, per respingere il reclamo della ricorrente prescindendo dallo svolgimento e dall'esito della procedura di esenzione.